

DIRITTO SOCIETARIO

SRL PMI con quote anche prive di valore nominale

di **Fabio Landuzzi**



Il **Consiglio Notarile di Milano**, nella recente **Massima n. 205**, è tornato ad occuparsi delle **SRL PMI** ed in modo particolare del tema della suddivisione del **capitale sociale** in quote.

La Massima afferma la legittimità della previsione statutaria in forza della quale il capitale sociale di dette SRL sia **diviso in un numero predeterminato di quote**, anche potendo prevedere diverse **categorie di quote**, tutte di uguale misura, **senza l'indicazione del valore nominale**.

Lo statuto della SRL PMI potrà inoltre disciplinare le **regole degli arrotondamenti** necessari per ottemperare agli oneri di pubblicità legale, sotto la condizione che sia assicurato:

1. il rispetto del principio di **parità di trattamento tra i soci**;
2. il **minor scostamento possibile** dal risultato non arrotondato.

La Massima parte dall'osservare come, di norma, nelle SRL PMI il capitale sociale è diviso in **numero predeterminato di quote "standardizzate"**, vale a dire suddivise in **unità di misura** come sono le azioni, tutte della stessa misura (in presenza di diverse "categorie di quote", potrebbero aversi quote "standardizzate" **per ciascuna categoria**); di regola, poi, la **"misura" delle quote** viene indicata nello statuto utilizzando il **riferimento al valore nominale** che, come accade nel modello tipico delle SPA, altro non è se non il risultato della **divisione dell'ammontare del capitale sociale per il numero delle quote**.

Il tema affrontato e risolto affermativamente dalla Massima riguarda quindi la **possibilità di suddividere il capitale sociale** della SRL PMI in un determinato **numero di quote "standardizzate" svincolandosi** però dal riferimento al **valore nominale**, mutuando il modello delle SPA di cui all'[articolo 2346, comma 4, cod. civ.](#)

Quali sono i **vantaggi** che offre la soluzione di avere quote (azioni) senza valore nominale? Il

Notariato milanese sottolinea il fatto che, in alcune circostanze, questa modalità rende **più agevole compiere operazioni sul capitale sociale**, poiché si ha la possibilità di lavorare sul “numero” delle quote, senza dover intervenire sull’ammontare del capitale sociale.

Ad esempio, può essere il caso dell’**emissione di azioni senza un aumento del capitale sociale** nominale, o dell’annullamento di azioni proprie senza l’intervento sul capitale, o ancora dell’aumento del capitale sociale in presenza di *earn-out*, ecc.; sono tutte circostanze affrontate da **precedenti Massime del Notariato** milanese per il caso delle SPA ma che possono essere traslate nella dimensione delle SRL PMI.

Sotto il profilo aritmetico, poi, questa soluzione può aiutare a **superare il limite** rappresentato dall’adozione **del centesimo di euro come unità minima di misura** del valore nominale della quota, situazione che la Massima richiama potersi verificare proprio nell’esperienza delle **start up** e del **crowdfunding**.

È il caso delle società che hanno un **capitale sociale nominale ridottissimo**, tale da rendere talora matematicamente impossibile il coinvolgimento di una ampia platea di investitori proprio per il limite di non poter avere quote con **valore nominale inferiore al centesimo di euro**.

In queste situazioni, avere la possibilità di emettere **quote “standardizzate” senza l’indicazione del valore nominale** consente di superare quel limite, perché riesce a contemperare l’esigenza di **attribuire ai titolari delle stesse quote degli uguali diritti** (per via della standardizzazione) prescindendo però dal dover fare riferimento al valore nominale della quota.

In questo modo, le quote mantengono la caratteristica di rappresentare una **uguale parte del capitale sociale** che corrisposte pari alla **divisione del capitale sociale per il numero totale delle quote** in cui lo stesso è ripartito; ed è quindi il risultato di questa frazione a rappresentare la **“misura” di ciascuna quota standardizzata** in cui è suddiviso il capitale sociale.

Secondo la Massima in commento, questa modalità di espressione delle quote di SRL PMI incorpora un **interesse meritevole di tutela**, e non comporta una compromissione nella tutela dei soci e dei terzi.

La Massima affronta poi l’aspetto pratico, ma rilevante, della **pubblicità legale della SRL PMI** che impone l’indicazione del valore nominale della quota al registro imprese, facendo quindi riemergere la **questione dell’arrotondamento al centesimo di euro**.

L’indicazione del Notariato è che l’arrotondamento dovrà applicarsi a tutti i soci, senza discriminazione, e deve essere comunque tale da condurre ad **un risultato che si discosti il meno possibile dal valore non arrotondato**.

È allora suggerita la predisposizione di **apposite clausole statutarie** che dettino le **regole di**

arrotondamento ed i criteri per l'individuazione dei soci a cui aggiungere o togliere l'eventuale centesimo necessario per **quadrare l'elenco soci** oggetto del deposito.